



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CATASTALE A SEGUITO DI
DOCFA ED ONERE DI MOTIVAZIONE**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15[^], sentenza del
12/02/2026, depositata in data 10/03/2026, n. 1514

Composizione

Mazzi Giuseppe (Presidente) – Flamini Luigi Maria (Relatore) – Crisanti Paola
(Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 016 ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE

Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Motivazione -
Contenuto – Fondamento

Massima

In tema di accertamento catastale, nel caso in cui l'attribuzione della rendita
catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione
del relativo avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei
dati oggettivi e della classe attribuita, sempre che gli elementi di fatto indicati
dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la
rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica
riguardante il valore economico dei beni.

Rif. normativi

art. 1, comma 336, l. 31 dicembre 2004 n. 311; d.m. Finanze 19 aprile 1994 n.
701



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. V. 16 marzo 2025, n.7709; Cass. civ., sez. V. 1° marzo 2025, n. 5449; Cass.civ., sez. V. ord. 19 novembre 2024, n. 29754; Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2022, n.7984

Anno pubb.

2026